

TITOLO I**Denominazione, finalità, natura****ART. 1 – DENOMINAZIONE e SEDE:**

E' costituita in Via Albini 6, Villanova di Guidonia (RM), l'Associazione Polisportiva Dilettantistica EUROPA TORNEI; in forma abbreviata "EUROPA TORNEI". Con delibera dell'Assemblea straordinaria potrà essere trasferita la sede legale della Associazione e potranno altresì essere istituite o soppresse sedi secondarie/operative.

ART. 2 – SCOPI e FINALITA':

L'Associazione ha per oggetto principale la promozione e l'organizzazione di tornei di calcio per dilettanti, senza alcuna discriminazione di sesso, razza, religione, età o condizione sociale. In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

- a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina di attività sportive dilettantistiche nelle specialità ad esso appartenenti in tutte le sue forme e manifestazioni;
- b) la gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dell'attività sportiva;
- c) l'organizzazione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, nelle attività motorie in genere e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi, comprese le attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa;
- d) promuovere corsi di avviamento, istruzione tecnica e didattica delle attività istituzionali sotto concessione federale, vedasi rif. Articolo 28 lettera G;
- e) la prevenzione e la tutela della salute degli atleti;
- f) organizzare squadre sportive dilettantistiche per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) gestire o prendere il locazione impianti sportivi o parte di essi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi di gioco e altre strutture sportive di vario genere per il tempo necessario all'organizzazione ed

allo svolgimento di manifestazioni di cui all'oggetto sociale;

h) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per

autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;

i) pubblicare giornali periodici o sviluppare servizi informativi via web o newsletter;

j) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi, collaborare

per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive.

ART. 3 – NATURA:

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui

attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera

per fini sportivi, ricreativi, solidaristici e mutualistici. Inoltre l'Associazione si impegna ad esercitare con

lealtà sportiva la sua attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive al fine di

salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

ART. 4 – RICONOSCIMENTI ed AFFILIAZIONI:

Annualmente provvederà al rinnovo dell'affiliazione presso la Federazione sportiva nazionale e agli Enti

di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata nei modi e nei termini stabiliti dalle procedure

previste dalla Federazione o da tali Enti.

TITOLO II

Associati ed organizzazione dell'Associazione

ART. 5 – SOCI:

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si

impegnino a realizzarli. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un

comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del

presente Statuto. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6 – AMMISSIONE dei SOCI:

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio direttivo, impegnandosi ad

attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

ART. 7 – DIRITTI dei SOCI:

La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a partecipare alla vita associativa, ad esprimere il proprio voto come previsto dal presente Statuto. Tutti i soci maggiori d'età hanno il diritto di partecipazione e di voto, per i minori esercita il voto chi ne ha la potestà.

ART. 8 – OBBLIGHI dei SOCI:

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali, al pagamento del contributo annuale. I soci hanno l'obbligo di conformarsi agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata, oltre che alle norme ed alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e degli Enti sportivi internazionali di riferimento.

ART. 9 – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE:

Tale contributo è stabilito in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio direttivo di anno in anno e non potrà mai essere restituito. I contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 10 – RECESSO DEI SOCI:

La qualifica di socio si perde in caso di dimissioni scritte indirizzate al Consiglio direttivo, per mancato versamento della quota associativa annuale, per causa di morte, per esclusione.

ART. 11 – ESCLUSIONE SOCI:

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- d) che si renda colpevole di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo;

e) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo stabilito.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e questi non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 12 – ORGANI:

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio direttivo ed il suo Presidente.

ART. 13 – ASSEMBLEA:

L'Assemblea degli associati é composta dalla generalità dei soci. Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante affissione nella sede dell'Associazione e negli altri luoghi fisici dove si svolge abitualmente la vita associativa oppure webforum dove interagiscono abitualmente i soci stessi, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'Assemblea é presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o da altra persona designata dall'Assemblea stessa. L'attività delle Assemblee dei soci è svolta in rispetto del principio di democrazia interna.

ART. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA:

Oltre a quanto previsto dalla legge, l'Assemblea ordinaria si esprime e delibera in particolare:

- a) sull'elezione e la revoca dei membri del Consiglio direttivo nonché del Presidente;
- b) sulla relazione consuntiva e programmatica, anche attraverso eventuali regolamenti;
- c) su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno la metà degli associati; in questo caso la convocazione deve aver luogo entro quattro settimane dalla data della richiesta.

ART. 15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA:

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori, sul trasferimento della sede e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

ART. 16 – VALIDITA' e DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI:

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide a maggioranza assoluta dei voti espressi. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno metà dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti espressi. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire per appello nominale o per alzata di mano. Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova. Ogni Assemblea può demandare, specificandoli, parte dei suoi poteri al Consiglio direttivo.

ART. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO:

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) persone elette in numero dispari fra gli associati, che restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Ai componenti del Consiglio direttivo è tassativamente vietato ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive. Agli organi amministrativi non spettano emolumenti e pertanto i componenti il Consiglio direttivo svolgono i propri incarichi gratuitamente.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei membri. Solo per ciò che riguarda le modalità di convocazione, valgono le stesse previste dal presente Statuto per l'Assemblea ma con riferimento ai soli membri del Consiglio direttivo. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei

componenti di persona; quindi la votazione per via telematica, per fax o per posta non vale come presenza.

Nella convocazione dovranno essere indicati, oltre al luogo e l'ora, i punti all'ordine del giorno. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.

ART. 18 – OBBLIGAZIONI SOCIALI:

L'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dal Consiglio direttivo nel rispetto del presente Statuto e della legge esclusivamente con il proprio patrimonio. Ogni membro del Consiglio direttivo risponde personalmente delle obbligazioni assunte verso terzi in via autonoma senza la delibera dell'Assemblea. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma, anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti lo svolgimento dell'attività associativa, se svolta al di fuori del mandato conferito dall'Assemblea, saranno assunti in solido e collegialmente dal Consiglio direttivo. Tale disposizione si applica anche al singolo membro del Consiglio direttivo.

ART. 19 – PRESIDENTE:

Il Presidente, che viene eletto dall'Assemblea ordinaria, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vicepresidente.

ART. 20 – VICEPRESIDENTE:

Il socio designato come Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea ordinaria. Sostituisce il Presidente nei casi previsti dell'articolo precedente. Solo ed esclusivamente in questi casi sarà investito dei doveri e degli oneri previsti degli articoli 17 e 18. L'assemblea ordinaria può prevedere tra i soci non facenti parte del Consiglio direttivo un elenco progressivo per la vicepresidenza.

TITOLO III

Fondo comune e bilancio

ART. 21 – FONDO COMUNE:

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito:

a) dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per il

EUROPA TORNEI

conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;

- b) dai beni mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- c) da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
- d) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- e) da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

La giacenza risultante dal bilancio deve essere interamente reinvestita per il proseguimento dell'attività prevista dall'articolo 2 del presente Statuto..

ART. 22 - ESERCIZIO SOCIALE:

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e quindi si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

TITOLO IV**Discipline e vertenze****Art. 23 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI dell'ASSOCIAZIONE:**

Il Consiglio direttivo può adottare nei confronti degli associati il provvedimento di radiazione o di sospensione (da un mese ad un anno).

In nessun caso sono previste pene pecuniarie.

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto alla difesa dell'incolpato.

Art. 24 - COLLEGIO ARBITRALE:

Gli associati si impegnano a non adempiere la vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa. Essi si impegnano altresì a rimettere

ad un giudizio arbitrale definitivo, secondo la disciplina del Codice di procedura civile (Libro IV Titolo VIII), la risoluzione delle controversie che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia ordinaria. L'Assemblea ordinaria può nominare un Collegio arbitrale permanente, che tuteli le finalità e gli scopi dell'Associazione.

Art. 25 - VINCOLO DI GIUSTIZIA e CLAUSOLA COMPROMISSORIA:

L'Associazione, dal momento dell'affiliazione, e gli associati, dal momento dell'ammissione all'Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti dal presente Statuto nonché negli Statuti e nei Regolamenti delle Federazioni e degli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata.

TITOLO V

Scioglimento dell'Associazione

ART. 26 – SCIOGLIMENTO:

La delibera dell'Assemblea straordinaria che scioglie la società individua anche l'associazione sportiva dilettantistica o un'altra associazione od organizzazione non lucrativa cui devolvere il patrimonio sociale esistente al momento dello scioglimento, come previsto dal presente Statuto.

Art. 27 - OBBLIGHI DI CARATTERE ECONOMICO:

Se il fondo disponibile al momento dello scioglimento non fosse sufficiente a soddisfare i creditori dell'Associazione, i componenti del Consiglio direttivo in carica al momento della messa in liquidazione dell'Associazione sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori, alle Federazioni sportive ed agli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata.

TITOLO VI

Disposizione finale

ART. 28 – RICHIAMO NORMATIVO:

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del codice civile e delle leggi speciali, con particolare riferimento a quanto previsto:

EUROPA TORNEI

- a) dalla Legge 16 dicembre 1991 n° 398;
- b) dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate 124/E del 12 maggio 1998
- c) dall'art. 25 della Legge 133/1999;
- d) dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n° 289;
- e) dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate 21/E del 22 aprile 2003;
- f) dall'art. 2 comma 31 Legge 24 dicembre 2003 n° 350;
- g) dalla Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 382 del 14 ottobre 2008.

Presidente: Di Michele Celestino _____

Vicepresidente: Di Michele Giancarlo _____

Tesoriere: Giangrande Fioralba _____

Segretario: Di Michele Emiliano _____

Consigliere: Erasmi Germana _____